N. 273/15 R.G. RD n. 208/18

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Giuseppe PICCHIONI	Presidente f.f.
- Avv. Carla BROCCARDO	Segretario f.f.
- Avv. Francesco LOGRIECO	Componente
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	u
- Avv. Fausto AMADEI	u
- Avv. Francesco CAIA	u
- Avv. Davide CALABRO'	u
- Avv. Donatella CERE'	u
- Avv. Antonio DE MICHELE	u
- Avv. Angelo ESPOSITO	u
- Avv. Diego GERACI	"
- Avv. Francesco MARULLO di CONDOJANNI	и
- Avv. Arturo PARDI	и
- Avv. Michele SALAZAR	u
- Avv. Stefano SAVI	"
- Avv. Carla SECCHIERI	"
- Avv. Salvatore SICA	"
- Avv. Priamo SIOTTO	u
- Avv. Celestina TINELLI	"
- Avv. Vito VANNUCCI	u

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giulio Romano ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall'avv. [RICORRENTE] del Foro di Milano, nato a [OMISSIS] l'[OMISSIS] - C.F.: [OMISSIS] - con studio in [OMISSIS], via [OMISSIS] avverso la

decisione in data 15/10/12, con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano gli infliggeva la sanzione disciplinare della censura;

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] è comparso personalmente;

è presente il suo difensore avv. [OMISSIS];

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Fausto Amadei;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

FATTO

a) Il procedimento a carico dell'avv. [RICORRENTE] prende le mosse dall'esposto presentato nel giugno 2010 dall'ing. [ESPONENTE] il quale lamentava che il ricorrente si fosse reso inadempiente all'incarico conferitogli ed assunto.

Il COA di Milano ha dato notizia all'avv. [RICORRENTE] della segnalazione ricevuta e lo ha invitato a presentare osservazioni scritte, che l'incolpato non ha ritenuto di inviare; in data 20.1.11 è stata deliberata l'apertura del procedimento disciplinare ed il successivo 27.10.11 è stato disposto il rinvio a giudizio dell'incolpato con la contestazione del seguente addebito:

"Essendo venuto meno ai doveri di correttezza e probità:

- 1) per non aver svolto l'attività professionale per la quale aveva ricevuto il mandato ed un fondo spese di € 3.000,00 per il recupero del credito degli Eredi [ESPONENTE] nei confronti di [ALFA] Group in Milano, dal luglio 2007;
- 2) non aver risposto né alle richieste di notizie dei clienti (lettere 15/01/2009 e 19/01/2010) né alle richieste di chiarimenti da parte di questo Ordine (racc. 07/07/2010 e racc. AR 22/11/2010)."

Nel corso del procedimento l'incolpato ha dimesso memorie e documenti; alla seconda udienza del 15.10.12, respinta l'eccezione di inammissibilità dei testi Dott.ssa [TIZIA] ed Ing. [ESPONENTE] (non comparso alla precedente udienza del 16.7.12), assunte le loro deposizioni, il COA, "rilevata la responsabilità dell'avv. [RICORRENTE] per i fatti di cui ai capi di incolpazione gli irroga la sanzione della censura".

I motivi esposti dal COA, a sostegno della decisione assunta, possono essere sintetizzati come segue: i) è dimostrato che nel luglio 2007 l'avv. [RICORRENTE] assunse l'incarico dall'ing. [ESPONENTE] di agire nei confronti della [ALFA] Group per il recupero dei canoni non versati, riconducibili alla locazione di cinque appartamenti; ii) alla fine del 2008 l'avv. [RICORRENTE] non aveva ancora dato corso al mandato conferitogli; iii) dalle dichiarazioni difensive del 17.6.11 emerge, in modo non equivoco,

che l'incolpato aveva comunicato al cliente di aver depositato, sin dal luglio 2008, i ricorsi per decreto ingiuntivo che, in realtà, non erano mai stati depositati; iv) l'avv. [RICORRENTE] sarebbe anche responsabile di aver posto in essere "sotterfugi" ed "artifizi" per nascondere il proprio inadempimento, inviando al cliente copia del tutto informale dell'atto che gli era stato richiesto.

La decisione è stata depositata il 5.5.15 e porta la sottoscrizione, quale Presidente f.f., dell'avv. [AAA], con la precisazione, redatta in calce alla sottoscrizione stessa "(firma in sostituzione per intervenuto decesso dell'avv. [BBB]); la notifica è avvenuta il 6.5.15 e la decisione è stata impugnata con ricorso depositato presso il COA di Milano il 26.5.15, ed è quindi tempestiva.

b) I motivi di impugnazione:

1) Nullità della decisione ex art. 132 c.p.c.: a seguito del decesso dell'avv. [BBB] - Presidente del Consiglio e relatore del procedimento – la sentenza è stata sottoscritta dal Consigliere più anziano ma senza che, "prima della sottoscrizione" sia menzionato l'impedimento; non se ne fa cenno nella motivazione né nel dispositivo, ma esclusivamente, come sopra ricordato, in calce alla firma dell'avv. [AAA].

Tale vizio nella redazione della decisione ne determinerebbe la nullità.

- 2) Nullità del procedimento per aver assunto le dichiarazioni di [ESPONENTE] (esponente) e di [TIZIA]: il primo non comparso alla prima udienza senza giustificato motivo e la seconda non indicata nel decreto di citazione.
- Il ricorrente ribadisce quanto già argomentato nell'ambito della memoria 5.10.12, disatteso dal COA con provvedimento in data 15.10.12; le circostanze poste a fondamento dell'eccezione possono essere riassunte come segue:
- 16.7.12 (1° udienza): sono presenti l'incolpato ed il suo difensore; il Collegio sente a chiarimenti l'avv. [RICORRENTE] ed, all'esito, ritiene necessario assumere le deposizioni dell'ing. [ESPONENTE] e della Dott. [ESPONENTE]; rinvia il procedimento a nuovo ruolo;
- 15.10.12 (2° udienza): la nuova udienza di trattazione viene comunicata il 12.9.12 all'incolpato ed al suo difensore il quale nei 10 giorni prima (5.10.12) deposita la memoria sopra ricordata; il COA respinge l'eccezione "di revoca della teste [TIZIA]" facendo rilevare come "la deposizione della stessa è stata disposta con ordinanza emessa il 16.7.12" con la quale è stato anche disposto il rinvio a nuovo ruolo.

Il ricorrente ritiene che le eccezioni svolte non siano superate dall'ordinanza letta in udienza e le riformula in sede di impugnazione, quale motivo di nullità del procedimento e della decisione impugnata.

- 3) Erroneità della decisione fondata su testimonianze generiche, contraddittorie ed in contrasto con la documentazione dimessa; si afferma che l'avv. [RICORRENTE]:
- ha adempiuto al mandato recuperando l'importo di € 29.630,94 come risulta dal fax 11.10.07 inviato dall'ing. [ESPONENTE] (doc. 22 all. a mem. 17.6.11);
- ha evitato che i locatori dovessero restituire i depositi cauzionali, nonostante la liberazione degli immobili;
- ha ammesso di non aver ottenuto i decreti ingiuntivi relativi ai canoni successivi alla data di liberazione degli immobili, e di aver trasmesso copia di un ricorso predisposto a favore di una delle eredi [ESPONENTE] che aveva già riaffittato il suo immobile;
- ha interrotto, nei modi di legge, la prescrizione dei crediti;
- ha ammesso di aver smarrito il fascicolo durante le operazioni di trasloco, ritrovandolo solo nel gennaio 2010.

Afferma quindi il ricorrente che l'addebito di cui al primo capo di incolpazione non avrebbe sostegno probatorio.

- 4) Erroneità della decisione nella parte in cui ha ravvisato l'obbligo dell'incolpato di riscontrare le comunicazioni dell'Ordine: la decisione impugnata non fa alcun riferimento alla violazione di cui al capo 2) dell'incolpazione e si limita a ravvisare la responsabilità dell'avv. [RICORRENTE] "per i fatti di cui ai capi di incolpazione". Pur in assenza di circostanze specifiche, il ricorrente richiama le decisione delle SS.UU. e del CNF, succedutesi dal 2011 al 2013, secondo le quali l'incolpato non commette alcun illecito se non riscontra alle richieste di chiarimento formulate dal COA in ordine a fatti e comportamenti descritti in un esposto presentato a suo carico.
- 5) Eccessiva gravità della sanzione, eventualmente da rideterminare nell'avvertimento. L'avv. [OMISSIS], nominato difensore in sostituzione dell'avv. [OMISSIS], ha depositato breve memoria di costituzione riportandosi alle argomentazioni svolte nel ricorso introduttivo e quindi facendo proprie le seguenti conclusioni:

<u>In via preliminare</u>: i) dichiararsi la nullità della decisione per violazione dell'art. 132 c.p.c.; ii) dichiararsi la nullità del procedimento e della decisione per la illegittima assunzione dei testi;

<u>Nel merito</u>: in totale riforma della decisione impugnata mandare assolto l'incolpato dagli addebiti mossi; in via subordinata, comminarsi la sanzione dell'avvertimento sia per la lievità dei fatti che per la mancanza di precedenti a carico dell'incolpato.

DIRITTO

Entrambe le eccezioni preliminari vanno respinte.

1°) Come sopra ricordato, il ricorrente ritiene che il provvedimento impugnato sia nullo in

quanto la firma da parte del Presidente f.f. avv. [AAA], è stata apposta prima dell'indicazione dell'impedimento alla sottoscrizione da parte del Presidente Avv. [BBB], in contrasto con l'art. 132 c.p.c., ove si legge che, in caso di morte od impedimento del Presidente: "la sentenza viene sottoscritta dal componente più anziano del collegio, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento".

L'eccezione non ha pregio per due ordine di motivi:

- a) la nullità comminata dall'art. 132 co. 3° c.p.c. è prevista espressamente per le "sentenze", quale provvedimento di natura giurisdizionale, mentre il provvedimento emesso dal COA, all'esito del procedimento disciplinare, è, inequivocabilmente, un atto di natura amministrativa, disciplinato, in modo specifico dagli artt. 38, 45 e 50 RDL n. 1578/1933 e dagli artt. 47-51 R.D. n.37/1934; tali disposizioni non contengono i termini perentori per l'inizio, lo svolgimento e la definizione del procedimento, tipici del processo civile, mentre si limitano a dettare norme inderogabili a tutela del diritto di difesa (si vedano: Cass. SS.UU 5.10.2007 n. 20843 e, più in particolare: Cass. SS.UU. n. 6406/2004 ove si legge "Le decisioni in materia disciplinare rese dal Consiglio locale dell'ordine degli avvocati devono essere sottoscritte esclusivamente dal presidente e dal segretario e non anche dal relatore, come previsto dall'articolo 132 del c.p.c."; SS.UU n. 15404 che precisa: "Pertanto, alle decisioni adottate dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati, anche quando riguardano la materia disciplinare, non si applicano gli artt. 132 e 158 c.p.c., né le disposizioni che si riferiscono alla composizione dei collegi giudicanti.").
- b) E' noto come la giurisprudenza di legittimità più risalente avesse un orientamento molto rigoroso, ispirato alla ritenuta necessità che la sottoscrizione apposta in calce alla "preventiva menzione dell'impedimento" fungesse da certificazione della presenza del citato impedimento da non confondersi con una momentanea indisponibilità (si vedano Cass. n. 9723/1991; n. 4559/1993; n. 12655/1995).

Più recentemente, tale rigore si è attenuato (Cass. n. 22278/2010) ma, al di là del maggior o minor rigore interpretativo delle Sezioni Unite, rimane la considerazione che la necessità di apporre la sottoscrizione in calce alla annotazione dell'impedimento, sarebbe legata alla esigenza di certificare la natura effettiva dell'impedimento stesso e quindi attestare che il Presidente si trovava nella impossibilità "stabile e non occasionale" di apporre la sua firma. Nella fattispecie che ci occupa, ed anche nella denegata ipotesi in cui si ritenesse applicabile l'art. 132 c.p.c. al provvedimento del COA, il decesso dell'Avv. [BBB], sicuramente noto anche al ricorrente, costituisce un "impedimento" tale da non necessitare di "certificazione" di sorta, così da rendere, da un verso, irrilevante il posizionamento della firma del Consigliere anziano e, dall'altro, infondato – e fors'anche inappropriato - il motivo

di impugnazione che, lo si ripete, si traduce in una doglianza per la mancata attestazione della effettività dell'impedimento.

2°) La natura amministrativa del procedimento disciplinare tenuto dai COA fa sì che, fermo restando il rispetto del diritto di difesa, le forme del procedimento sono improntate a relativa semplicità e devono riferirsi unicamente alle disposizioni contenute nel R.D.L. n. 1578/1933 e nel Regolamento d'attuazione di cui al R.D. n. 37/1934, che non prevedono rigidità nella scansione delle fasi e nel compimento di specifici atti (per tutte e da ultimo, Sent. CNF n. 148/2017 ove si legge: "Il procedimento disciplinare di primo grado ha sì natura amministrativa, ma speciale, in quanto disciplinato specificamente dalle norme di cui agli artt. 38, 45 - 50 del RDL n. 1578/1933 e dagli artt. 47-51 del R.D. n. 37/1934, che non contengono termini perentori per l'inizio, lo svolgimento e la definizione del procedimento stesso davanti al Consiglio dell'Ordine circondariale all'infuori di quelli posti a tutela del diritto di difesa, nonché quello di prescrizione dell'azione disciplinare fissato in cinque anni dall'art. 51 RDL n. 1578/1933. In tale procedimento, pertanto, non trovano applicazione l'art. 2, co. 3, L. n. 241/1990 (sulla durata del procedimento amministrativo) né gli artt. 24 Cost. e 6 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo in tema di ragionevole durata del processo>)." In argomento: "L'audizione di un testimone del quale non sia stata data menzione nella citazione, rientrando nei poteri discrezionali del C.d.O., non determina la nullità della citazione" - CNF sent. n. 43 1997, a conferma di come il principio sia consolidato).

Anche la doglianza circa l'erronea valutazione da parte del COA delle prove che ha ritenuto di assumere non ha pregio ed è contraddetta da una costante giurisprudenza domestica e di legittimità: "il Consiglio dell'ordine ha il potere di valutare la convenienza a procedere all'esame di tutti o di parte dei testimoni ammessi, e, quindi, di revocare l'ordinanza ammissiva e di dichiarare chiusa la prova, quando ritenga superflua la loro ulteriore assunzione perché in possesso, attraverso la valutazione delle risultanze acquisite, di elementi sufficienti a determinare l'accertamento completo dei fatti da giudicare" (Cass. SS.UU n. 21948/2015 - CNF n. 151/2015; n. 147/2015, n. 26/2015 n. 186/2014).

A ciò si aggiunga che, nel merito, la decisione assunta si fonda, come si dirà in seguito, su dichiarazioni e documentazione proveniente dal ricorrente.

Nel merito

a)L'eccepito difetto di motivazione - peraltro non riscontrabile nella decisione impugnata – può, notoriamente, essere superato dalla decisione del CNF che, come noto, compie "un giudizio che non è limitato alla verifica della legittimità del provvedimento, bensì esteso anche al merito, sicché nulla impedisce al C.N.F. di prendere in esame, nella sua interezza,

la documentazione prodotta nel corso del procedimento" (Cass. SS.UU. n. 15122/2013; conformi: CNF n. 56/2015; n. 154/2014, n. 116/2014).

Chiarito quanto sopra si rileva come il ricorrente stesso, dopo aver elencato tutti i benefici apportati ai clienti anche sotto il profilo economico, conferma di: i) aver ricevuto espresso mandato di predisporre ingiunzione di pagamento per canoni successivi alla riconsegna degli immobili; ii) di aver accettato e quindi condiviso tale percorso processuale, ricevendo un fondo spese di € 1.500,00; iii) di aver riferito al/i cliente/i di aver predisposto e depositato i ricorsi "sin dallo scorso luglio al Tribunale di Milano" (così si legge nel fax 14.11.2008 inviato dall'avv. [RICORRENTE] alla Dott.ssa [ESPONENTE] – doc. 4 all. all'esposto 3-9.6.2010); iv) di aver allegato copia di uno dei ricorsi asseritamente depositati; v) di non aver fatto nulla di quanto gli era stato chiesto e, ciò che più conta, di quanto aveva riferito e documentato di aver eseguito.

Ogni altro aspetto della vicenda, per positivo che possa essere, passa in secondo piano: con il suo comportamento l'avv. [RICORRENTE] ha violato uno dei doveri primari ed irrinunciabili che devono ispirare il comportamento dell'avvocato: "il rapporto col cliente e con la parte assistita è fondato sulla fiducia" (art. 11 ncdf – art. 35 cdf previgente); l'inadempimento al mandato (art. 38 vcdf – art. 26 ncdf); la violazione all'obbligo di fornire al cliente corrette e puntuali informazioni (art. 40 vcdf – art. 27 ncdf), sono tutti comportamenti disciplinarmente rilevanti che possono essere letti, nella fattispecie, quale estrinsecazione della violazione primaria succitata: l'avv. [RICORRENTE] ha "ingannato" il cliente ed ha troncato quel legame di fiducia senza il quale il rapporto professionale non deve neppure sorgere.

Quanto accaduto prima non rileva: il recupero di somme o gli asseriti benefici economici derivati al cliente dalla attività stragiudiziale svolta dal ricorrente; l'eventuale maggior credito per l'attività effettivamente svolta; sono tutte circostanze che non "compensano" la grave violazione commessa, idonea, di per sé, a creare disdoro nei confronti dell'intera avvocatura.

Nel ricorso introduttivo (pag. 10) si legge che "effettivamente l'avvocato [RICORRENTE] commetteva una leggerezza nello scrivere che i ricorsi erano stati presentati sin dallo scorso luglio, ma che tale suo comportamento è giustificato dal gravissimo imbarazzo causatogli dello smarrimento del fascicolo all'interno del proprio Studio"; il comportamento dell'avvocato ispirato a lealtà, correttezza, probità e dignità, avrebbe dovuto indurlo ad informare immediatamente il cliente dell'evento straordinario occorso e rimediare raccogliendo magari nuove deleghe. Il ricorrente ha scelto la via dell'inganno dando assicurazioni non veritiere e documentando addirittura attività mai svolte.

La ulteriore affermazione secondo la quale l'esponente sarebbe stato vittima di uno "stato di prostrazione e di confusione causatagli da un disguido che lo poneva in cattiva luce con un importante cliente del suo studio" (pag. 11 ricorso) evidenzia la consapevolezza della violazione e la scelta di ignorare il codice deontologico in nome del "profitto" legato al mantenimento del rapporto con l'importante cliente.

La circostanza legittima la decisione del Collegio di confermare la sanzione comminata dal COA che risulta più lieve di quelle inflitte, e ritenute congrue, in situazioni analoghe (per tutte: CNF sent. n. 82/2014).

P.Q.M.

visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. 27-11-1933 n. 1578 e segg. ed il R.D. 22-01-1934 n.37, nonché, in particolare, il terzo comma del citato art. 50 R.D. n. 1578/1933,

Il Consiglio Nazionale Forense respinge il ricorso;

dispone che, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 24 maggio 2018.

IL SEGRETARIO f.f. f.to Avv. Carla Broccardo

IL PRESIDENTE f.f. f.to Avv. Giuseppe Picchioni

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense, oggi 27 dicembre 2018.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA Avv. Rosa Capria